

**AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA – MILANO**  
(Codice fiscale 11390840152 - Repertorio n. /10)

***Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la trasformazione del sistema energetico e delle sottostazioni esistenti da acqua surriscaldata ad acqua calda***

**INDICE**

**ART. 1 - PREMESSE**

**ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

**ART. 3 - NORMATIVE, DOCUMENTI ED ELABORATI DI RIFERIMENTO**

**ART. 4 - CORRISPETTIVI**

**ART. 5 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO**

**ART. 6 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO**

**ART. 7 - SUBAPPALTI**

**ART. 8 - CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI**

**ART. 9 - MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

**ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI  
PROGETTAZIONE**

**ART. 11 - TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE**

**ART. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

**ART. 13 - PENALI PROGETTAZIONE**

**ART. 14 - PENALI LAVORI**

**ART. 15 - PROGRAMMA LAVORI**

**ART. 16 - CUSTODIA DEL CANTIERE**

**ART. 17 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

**ART. 18 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI**

**ART. 19 - PAGAMENTI A SALDO LAVORI**

**ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

**ART. 21 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA**

**ART. 22 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDI**

**ART. 23 - DIFETTI DI COSTRUZIONE**

**ART. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO**

**ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 26 - COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE**

**ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**ART. 28 CAUZIONE DEFINITIVA**

**ART. 29 - GARANZIE**

**ART. 30 - GARANZIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

**ART. 31 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE**

**ART. 32 - COMUNICAZIONI**

**ART. 33 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

**ART. 34 - SPESE DI CONTRATTO DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

**ART. 35 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

**ART. 36 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

**ART. 37 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

**ART. 38 CODICE ETICO**

L'anno ....., addì .... del mese di .....

**TRA**

**AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA** con sede in Piazza Ospedale Maggiore, n°3 – 20162 Milano, Partita Iva 11390840152, rappresentata dal Direttore *ad interim* della S.C. Programmazione-Amministrazione Controllo Investimenti e Patrimonio Dottor Marco Trivelli, nato a Massa (MS) il 7/3/1964, C.F. TRVMRC64C07F023P, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto della Stazione Appaltante, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera (di seguito denominata Stazione Appaltante);

**E**

.....  
..... (di seguito denominata Appaltatore).

**PREMESSO CHE**

- .....  
- con deliberazione n. .... del ..... del Direttore Generale i lavori sono stati aggiudicati a ....., per un importo complessivo di € ..... oltre IVA, come di seguito specificato;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la conversione ad acqua

calda del sistema energetico e delle sottostazioni attualmente ad acqua surriscaldata, così come definito negli elaborati progettuali d'offerta qui integralmente richiamati, ancorché non allegati.

2. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati e s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

### **ART. 3 – NORMATIVE DOCUMENTI ED ELABORATI DI RIFERIMENTO**

1. Il presente contratto è disciplinato dalle norme, dai documenti e dagli elaborati sotto indicati che, in quanto richiamati, ne fanno parte integrante, ancorché non allegati, e che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare:

- a) Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n°145 del 19/04/2000 (di seguito denominato Capitolato);
- b) Progetto Definitivo posto a base di gara;
- c) Capitolato Prestazionale;**
- d) Elaborati e i documenti dell'Offerta;
- e) Bando di Gara e il Disciplinare di Gara;
- f) Elenco prezzi unitari del progetto definitivo;**
- g) Piani di sicurezza previsti nell'art. 31 della Legge;
- h) Cronoprogramma;
- i) Norme UNI e CEI per quanto applicabili.

2. L'Appaltatore, inoltre, deve sottostare scrupolosamente a tutte le altre disposizioni comunque riguardanti i lavori appaltati da Enti Pubblici, alle modalità delle costruzioni e alle caratteristiche dei materiali da costruzione, delle

attrezzature e degli arredi, nonché alle disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali per infortuni e malattie, assegni ed assistenza familiare per i propri dipendenti, anche se non espressamente richiamate in seguito.

3. Vanno altresì applicate le vigenti leggi in materia di disposizioni antimafia.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVI**

1. Il compenso (importo contrattuale) spettante all'Appaltatore per i lavori di cui al precedente art. 2, stabilito a corpo, è desunto dal seguente prospetto:

.....

.....

**Importo Contrattuale euro .....**

#### **ART. 5 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO**

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse saranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante la concorde definizione di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/06.

3. L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od

omissioni.

#### **ART. 6 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, D.Lgs. 163/06.

#### **ART. 7 – SUBAPPALTI**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116, D.Lgs. 163/06.

3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Disciplinare di gara.

2. Il subappalto è consentito nei limiti prescritti dalle normative vigenti in materia e dal Disciplinare di Gara.

#### **ART. 8 - CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI**

1. Gli elaborati concernenti la progettazione esecutiva, completi in ogni loro parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, devono essere consegnati entro il termine di **30 (trenta)** giorni dalla data della ricezione della comunicazione con la quale il Responsabile del Procedimento dispone che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione della progettazione medesima.

2. Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle

quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo.

3. I tempi d'approvazione del Progetto Esecutivo sono riportati nel cronoprogramma allegato al Progetto Definitivo e sono puramente indicativi; nulla spetterà all'Appaltatore in caso di mancato rispetto degli stessi.

4. I suddetti termini sono sospesi qualora la Stazione Appaltante prescriva integrazioni/modifiche alla progettazione presentata anche in relazione alle richieste formulate da altri soggetti preposti al suo controllo, approvazione e/o autorizzazione, o comunque interessati alla realizzazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **ART. 9 - MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. Qualora il Progetto Esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Contratto è da intendersi risolto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la redazione dell'elaborato progettuale.

#### **ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE**

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del Progetto Esecutivo previsti all'art. 8, superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto a discrezione insindacabile della

Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

#### **ART. 11 - TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE**

1. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nel presente contratto d'appalto è fissato in giorni ..... (.....) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, redatto ai sensi e modalità degli artt. 129 e 130 del Regolamento, oltre a quanto previsto per la progettazione.

2. Non potranno essere concesse sospensioni e/o proroghe per gli andamenti stagionali sfavorevoli (avverse condizioni climatiche), di cui già si è tenuto conto nella determinazione del Termine di Ultimazione delle opere di cui al precedente comma.

#### **ART. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di limitare o anche di sospendere i lavori, salvo che, in quest'ultimo caso, s'intenderà procrastinato il termine per l'ultimazione delle opere di altrettanti giorni quanti furono quelli in cui i lavori rimasero sospesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 del Regolamento e dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale; è pure riservata alla Stazione Appaltante la concessione di proroghe ai termini di esecuzione, previa domanda motivata e per cause non imputabili all'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del Capitolato Generale.

2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali ed altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i



lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L. può ordinarne la sospensione, redigendo, con l'intervento dell'Appaltatore, apposito verbale. Per altre circostanze speciali si intendono tutte quelle fattispecie previste dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.

### **ART. 13 – PENALI PROGETTAZIONE**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, nel caso di mancato rispetto del termine indicato all'art. 8 comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo maturato rispetto alla data di presentazione del Progetto Esecutivo si applica una penale pari **all'1 per mille** dell'importo contrattuale.

### **ART. 14 – PENALI LAVORI**

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo maturato rispetto ai termini intermedi e finali dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. L'Appaltatore assume l'obbligo di versare le somme derivanti

dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo a favore della Stazione Appaltante con le modalità e i tempi che verranno da questi indicate.

4. Le penali sono applicate anche per ritardo di inizio attività dovuto alla mancata presentazione dei documenti necessari alla redazione del collaudo o certificazioni L. 46/90 o all'attivazione delle parti consegnate, oltre agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma dei medesimi e al ritardo nell'approntamento dell'area di cantiere sia logistica che di lavoro.

5. Per ogni giorno di ritardo in merito alla predisposizione nell'area di cantiere del locale ad uso della D.L., completa e funzionante come precisato negli oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, è applicata una penale così articolata:

- primi 7 giorni dall'inizio dei lavori o dalla consegna del cantiere non sarà applicata alcuna penale;

- per ogni giorno successivo sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo delle opere previste in contratto con l'esclusione dell'onere ex D.Lgs. 81/2008.

6. Qualora, dopo 30 giorni dalla data di consegna del cantiere, la Ditta non abbia provveduto all'esposizione del cartello, la D.L. applica una penale di € 2.000,00 (duemila/00) e provvede direttamente alla sua esecuzione.

7. Qualora entro 30 giorni del verbale di ultimazione, l'impresa non sgomberi completamente le aree di cantiere dai macchinari, mezzi d'opera e detriti, o non provveda alla esecuzione di una accurata pulizia dei locali e/o aree di intervento, la Stazione Appaltante vi provvede direttamente addebitandone i costi relativi e una penale pari all'1 per mille dell'importo delle opere previste in contratto con

l'esclusione dell'onere previsto ex D.Lgs. 81/2008, per ogni giorno di ritardo intercorrente tra il 30° (trentesimo) giorno e il tempo necessario per l'Ente a sgomberare e pulire i locali e/o le aree.

8. Qualora l'impresa manchi in tutto o in parte alla consegna dei documenti tecnici relativi alle opere da eseguire, la D.L. valuta se i documenti mancanti sono necessari e indispensabile all'uso del bene realizzato ed in tal caso l'opera si considera non ultimata e sospeso il relativo verbale fino alla consegna.

9. Se invece mancano dei documenti che non ostacolano la presa in consegna viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo delle opere previste in contratto con l'esclusione dell'onere ex D.Lgs. 81/2008 per ogni giorno di ritardo dal verbale di ultimazione.

#### **ART. 15 - PROGRAMMA LAVORI**

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare un programma esecutivo dei lavori, in conformità a quanto previsto nell'art. 45, comma 10, del Regolamento e nell'art. 49 del Disciplinare di Gara.

#### **ART. 16 - CUSTODIA DEL CANTIERE**

1. E' a carico e cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

#### **ART. 17 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva approvata, a favore dell'Appaltatore, con la seguente modalità: con l'approvazione del primo Stato Avanzamento Lavori.

2. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati all'Appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 può essere effettuato da parte della Stazione Appaltante:

a) a favore dell'Appaltatore a condizione che questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore;

b) direttamente a favore dei progettisti, a condizione che costoro presentino la richiesta corredata da apposita autorizzazione scritta dell'Appaltatore.

3. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia; trova applicazione l'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo inerente i pagamenti dei lavori.

#### **ART. 18 - CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, oltre agli oneri di sicurezza, è corrisposto sulla base di stati di avanzamento dei lavori (SAL) secondo le modalità e le condizioni di seguito previste.

2. I SAL devono essere redatti secondo quanto previsto dagli artt. 45, co. 6 e 159 del Regolamento.

3. Con cadenza bimestrale o al conseguimento di almeno il 5,5% del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori trasmette il SAL al RUP, il quale provvede ad approvare il SAL e ad emettere il relativo Certificato di pagamento entro il termine di 45 giorni. Detto Certificato è inviato all'Appaltatore per l'emissione della fattura.

4. Nel Certificato di Pagamento è operata una ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavori, da liquidarsi in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti competenti non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento, eventuali inadempienze.

5. I pagamenti sono eseguiti entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture.

6. L'ammontare della fattura deve riportare il 100% dell'avanzamento.

7. La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa e particolarmente la liquidazione finale possono essere subordinate all'acquisizione delle dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi assistenziali previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile attestante il regolare versamento dei contributi contrattuali.

8. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista vanno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

9. Il Sig. .... è la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale, come da designazione allegata al presente contratto.

#### **ART. 19 - PAGAMENTO A SALDO LAVORI**

1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni della data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al Responsabile del Procedimento, il quale invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro 30 giorni.

2. Passato il sopraddetto termine senza che l'Appaltatore abbia firmato il conto finale, né presentate le sue osservazioni, lo stesso s'intende come definitivamente accettato e quindi estinta ogni azione in contrario da parte dell'Appaltatore.

3. Il ritardo o la mancata presentazione di dati essenziali al completamento della contabilità finale da parte dell'impresa esecutrice o la presenza di vizi d'opera accertati e non eliminati non consentiranno il rispetto dei termini previsti per l'emissione dello stato finale e quindi per il collaudo; ricorrendo questa circostanza l'impresa non può in alcun caso ottenere maggiori compensi o il riconoscimento di interessi per tardati pagamenti.

4. Il conto finale dei lavori è compilato e presentato alla firma dell'impresa entro

90 giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal Direttore dei Lavori.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del codice civile.

#### **ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, un conto corrente bancario o un conto corrente postale acceso presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare entro 7 giorni dall'accensione. Entro lo stesso termine, l'Appaltatore s'impegna a comunicare le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.

2. Il contratto deve considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui al comma 1.

3. L'Appaltatore, che abbia notizia dell'inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **ART. 21 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA**

1. Lo scopo delle verifiche in corso con la relativa certificazione d'opera è quello di accertare che l'esecuzione delle opere sia conforme a quanto previsto nel progetto.

2. Le prove e verifiche anzidette vanno effettuate dall'Appaltatore a sua cura e spese dietro indicazione del Direttore dei Lavori.

3. La Stazione Appaltante ha facoltà di far partecipare alle prove suoi rappresentanti oltre al Direttore dei Lavori. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante e alla Direzione dei Lavori una completa e dettagliata relazione delle prove effettuate e dei risultati ottenuti.

4. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

#### **ART. 22 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDI**

1. Quando tutte le opere relative all'Appalto sono ultimate in ogni loro parte, su formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la Direzione dei Lavori provvede alla verifica provvisoria dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e, se non si accertano incompiutezze o vizi di esecuzione viene redatto apposito certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 172 del Regolamento e dell'art. 21 del Capitolato Generale. Da tale data, entro 6 (sei) mesi, si procede alla redazione del certificato di collaudo.

2. Tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalle vigenti norme.

3. Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione



ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, sono eseguiti direttamente dalla medesima, addebitandone la spesa all'impresa.

4. Il Collaudo in corso d'opera e definitivo, consiste nell'espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in particolare nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e delle sue parti conformemente alle pattuizioni contrattuali, alle regole dell'arte nonché nell'esame di eventuali varianti e di eventuali riserve con redazione della relazione riservata e si concluderà con il rilascio del certificato di regolare esecuzione e la conseguente accettazione.

#### **ART. 23 - DIFETTI DI COSTRUZIONE**

1. Si applica quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Generale.

#### **ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO**

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 134 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

2. Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, l'Appaltatore a tenuto a consegnare al Committente, entro i successivi 20 giorni, il cantiere, i materiali accettati dalla DL e le opere sino a tale data realizzate.

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.

5. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### **ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 163/06, artt. 135, 136 e 137.

2. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) ritardo nella redazione del Completamento del Progetto Offerta superiore a 15 giorni;
- b) mancata Consegna dei Lavori per causa dell'Appaltatore;
- c) mancato inizio dei lavori entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla Consegna degli stessi;

- d) ritardo nell'esecuzione dell'Opera comportante l'applicazione di penali di un ammontare pari al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale relativo ai lavori di ciascun termine intermedio;
- e) ritardo nell'esecuzione dell'Opera comportante l'applicazione di penali di un ammontare pari al 10 per cento dell'intero ammontare netto contrattuale;
- f) esito negativo del collaudo;
- g) abbandono del cantiere per oltre 10 giorni naturali consecutivi;
- h) mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni occorrenti per la realizzazione dei lavori, per fatto imputabile all'Appaltatore;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- j) non conformità dei beni/impianti forniti ai documenti di Contratto e alle finalità dell'Opera;
- k) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- l) mancata presentazione o rinnovo o rientro delle polizze assicurative;
- m) reati accertati e revoca dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 135 del Codice e 118 del Regolamento;
- n) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa

nell'Appaltatore ovvero in imprese a qualsivoglia titolo coinvolte nell'esecuzione dei Lavori, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1 DPR n. 252/1998;

3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

#### **ART. 26 - FORZA MAGGIORE**

1. Si applica quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato Generale dal punto 64 del Disciplinare di Gara.

#### **ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario previsti dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di decidere, in caso di contraddittorio non superabile con l'accordo bonario, se ricorrere alla giustizia ordinaria, oppure se procedere con arbitrato ai sensi dell'art. 241, D.Lgs. 163/06.

4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono attribuite alla competenza del Foro di Milano.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

#### **ART. 28 CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria n. ...., rilasciata il ..... da ....., per l'importo di € ..... (.....).

2. La polizza fidejussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo.

#### **ART. 29 - GARANZIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 comma 3 e 111 comma 1 del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 105 del Regolamento Generale, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all'art. 8, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore ad euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00).

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

4. E' onere dell'Appaltatore presentare la polizza assicurativa del progettista del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 111 del Codice dei contratti e dell'art. 105 del Regolamento.

5. L'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre, pena l'esclusione, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare la suddetta polizza di responsabilità civile professionale espressamente riferita ai lavori progettati.

### **ART. 30 - GARANZIE**

1. L'Appaltatore in quanto Terzo Responsabile assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che possano occorrere a persone o cose.

2. L'Appaltatore nell'esecuzione di tutti i lavori deve adottare ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati. Deve provvedere, inoltre, alla compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro, dei piani di sicurezza prescritti dalla legge n. 55/90.

3. L'Appaltatore, si impegna a stipulare le polizze assicurative indicate nell'art. 58 del Disciplinare di Gara.

4. Tali polizze avranno decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

### **ART. 31 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE**

1. Tutta la documentazione tecnica correlata alla esecuzione del Contratto, ivi compresa la progettazione esecutiva, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del Contratto, sono e resteranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

2. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto

di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate al presente Contratto.

3. L'Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, forniture, materiali, impianti, procedimenti e comunque ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto.

4. In ogni caso, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

5. La Stazione Appaltante resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari o concessionari di tali opere ed alle eventuali controversie tra di loro.

#### **ART. 32 - COMUNICAZIONI**

1. Qualsiasi notificazione o altra comunicazione fatta nell'ambito o in relazione alle questioni contemplate da questo contratto avverrà per iscritto secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

2. Qualsiasi notifica o comunicazione fatta o consegnata da una Parte a un'altra Parte nell'ambito o in relazione al presente contratto sarà effettuata in Italiano.

#### **ART. 33 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**



1. S'intendono compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti sia dal Capitolato Generale d'Appalto che dal Disciplinare di gara, nonché quelli previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 34 - SPESE DI CONTRATTO DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto, dei suoi allegati e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale oltre agli oneri relativi alle bollature e vidimazioni presso l'ufficio del registro per gli atti contabili e di D.L. che vengono dalla stessa D.L. richiesti.

#### **ART. 35 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L' Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L' Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

#### **ART. 36 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del

D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data 30.7.2010 al numero CEW/6482/2010/EMB0114 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Monza e Brianza, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

#### **ART. 37 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Disciplinare di gara, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e nel Capitolato Generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei Il.pp. 19.4.2000, n. 145.

#### **ART. 38 CODICE ETICO**

1. L'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda informa che, con deliberazione n. 519 del 28.06.2007 e n. 926 del 30.10.2007, ha rispettivamente adottato il Codice etico (visionabile sul sito dell'Ospedale: [www.ospedaleniguarda.it](http://www.ospedaleniguarda.it)) e approvato il Modello Organizzativo aziendale che costituiscono, insieme, il Codice etico-comportamentale. Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, il contraente aderisce ai principi enunciati nel Codice etico, la cui violazione prevede la risoluzione del contratto e la richiesta da parte dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda dei danni subiti per la lesione della sua immagine e onorabilità.

#### **A.O. Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda**

Direttore *ad interim* della S.C. Programmazione-Amministrazione Controllo  
Investimenti e Patrimonio  
(Dott. Marco Trivelli)

---

.....

Il Legale Rappresentante  
(.....)

---